



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 21-12-2020

Oggetto: Ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 Divieti e limitazioni per il periodo natalizio.

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

RICHIAMATI l'art.1, co.1, lett. ff) d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che già introduce una limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 21:00; altresì la lett. gg) che già prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00 nonché la limitazione della ristorazione con asporto alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

VISTO che la Campania è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 in uno scenario di massima gravità (area rossa);

VISTO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della nuova classificazione del rischio, la Campania è stata collocata in area cosiddetta arancione, scenario di elevata gravità, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza, convocato in data 15 dicembre 2020, ha richiesto al Sindaco di Caserta, quale Sindaco del capoluogo di Provincia, nonché Presidente Regionale ANCI, un orientamento in ordine alla adozione di possibili misure di contenimento della circolazione delle persone e della prevenzione di quei comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del rischio di diffusione del contagio, pregiudicando il permanere delle condizioni alla base della succitata Ordinanza del Ministro della Salute;

CONSIDERATO che nella succitata riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i partecipanti hanno condiviso le preoccupazioni in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante il fine settimana e le festività natalizie;

CONSIDERATO che all'esito della su indicata riunione il Questore e il Prefetto hanno valutato favorevolmente la possibilità di intervenire sui comportamenti sociali ipotizzando il ricorso all'adozione di un'ordinanza sindacale di divieto di stazionamento nelle zone centrali della città ed in altri quartieri della città caratterizzati dalla concentrazione di esercizi di ristorazione, unitamente al divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, anticipato a partire dalle ore 11.00;

CONSIDERATO che è condivisa l'opinione che interventi di contenimento dei contatti sociali appaiono necessari in relazione all'incidenza del numero di persone in quarantena/isolamento sulla popolazione residente; un peggioramento dell'andamento epidemiologico determinerebbe un ulteriore aggravio, nonché criticità organizzative, per l'erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, nei casi con insorgenza di sintomi non lievi, un conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere;

CONSIDERATO che il necessario temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari di apertura come consentiti dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa per le aree cosiddette gialle);

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario –in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale –di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

CONSIDERATA quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero territorio comunale, in questa fase, limitatamente alle giornate del 19 e 20 dicembre 2020, preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine di tutta la città nonché il divieto di asporto e di consumazione di cibi e/o bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone della città;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stata inviata con nota n. 121207 del 16/12/2020 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al tutto il 6 gennaio 2021, è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico.

Nei giorni dal **21 dicembre 2020 al 01 Gennaio 2021**, dalle ore 11.00 alle ore 22:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali, il divieto, per più di tre persone esclusi i familiari conviventi, di stazionamento ed assembramento, (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali) in tutto il territorio comunale.

Nei giorni dal **21 Dicembre 2020 al 01 Gennaio 2021**, per tutto il territorio Comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali:

- divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l'acqua ed il caffè, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 11.00;
- per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti), divieto di asporto di bevande, esclusa l'acqua ed il caffè, già a decorrere dalle ore 11.00;

4. Qualora, con apposito provvedimento del Ministro della Salute, la regione Campania dovesse

essere classificata “area gialla”, sarà consentita l'attività di ristorazione solo con servizio al

tavolo, all'interno dei locali e senza possibilità di servizio all'aperto.

AVVERTE CHE

•Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

•A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Marcianise con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto -è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Caserta, al Commissariato di PS di Marcianise, alla Compagnia Carabinieri di Marcianise, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, al Comando della Polizia Municipale di Marcianise.

Dalla Casa Comunale, 21-12-2020

IL SINDACO
Velardi Antonello



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Marcianise,

IL RSPONSABILE